

# La maggioranza porta le “vecchie” società di persone tra quelle di capitali

Il rinvio statutario alle leggi vigenti, di per sé, non preserva l'applicabilità della regola dell'unanimità stabilita per ogni modifica del contratto sociale

/ Maurizio MEOLI

Una società di persone costituita anteriormente al 1° gennaio 2004, e recante nello statuto la precisazione che “per quanto non espressamente previsto i contraenti si riportano alle **leggi vigenti** in materia”, può, con tutta probabilità, trasformarsi in una società di capitali con decisione **a maggioranza** dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, secondo quanto previsto dall'[art. 2500-ter](#) comma 1 c.c., come inserito dalla riforma del diritto societario.

Sono queste le indicazioni che emergono dal provvedimento del Tribunale di Spoleto del [14 luglio](#) scorso.

L'[art. 2500-ter](#) c.c. – come inserito dal DLgs. [6/2003](#) (di riforma del diritto societario) e in vigore dal 1° gennaio 2004 – ha sostanzialmente invertito, in tema di **trasformazione omogenea progressiva**, il rapporto tra regola ed eccezione esistente, ex [art. 2252](#) c.c., per tutte le modifiche del contratto sociale di società di persone: “Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente”.

Alla base di tale modifica si pone l'esigenza di **semplificare** il passaggio dai tipi sociali a base personale a quelli a base capitalistica; ciò in quanto il legislatore della riforma del diritto societario ha espresso una netta preferenza per queste ultime forme di organizzazione dell'impresa in forma collettiva, in vista anche della realizzazione dell'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese ([art. 2](#) lett. a) della L. 366/2001, di delega per la riforma del diritto societario).

Ai fini di tale trasformazione, inoltre, si reputa sufficiente che la decisione scaturisca da un numero di manifestazioni di volontà sufficienti per soddisfare il quorum stabilito, anche **senza** che la **minoranza** sia consultata; e ciò perché il processo decisionale informale già riscontrabile nell'ambito delle società personali è stato evidentemente giudicato idoneo a soddisfare l'obiettivo di semplificazione della legge delega. Per salvaguardare l'esigenza di quelle compagini sociali che non vogliono vedersi esposte a mutamenti radicali per effetto di una decisione assunta dalla maggioranza, peraltro, sussiste il temperamento, secondo il quale, attraverso un'**esplicita previsione** contenuta nel contratto sociale, il regime legale può essere derogato restaurando il previgente principio unanimitario.

A fronte di ciò, il Tribunale di Spoleto aderisce a quella ricostruzione che, pur escludendo la possibilità di considerare le previsioni statutarie come quelle indicate in premessa quali mere “clausole di stile”, reputa co-

munque necessario valutare nel concreto quale sia stata l'effettiva volontà delle parti. Nella specie, quindi, si ritiene che la lettera della **previsione statutaria**, unitamente al **contegno negoziale** delle parti, non possano condurre a ritenere espressa una inequivoca volontà di applicazione della regola unanimitaria.

## Il rinvio alle leggi vigenti è “mobile”

Essa non può desumersi dal vincolo di parentela esistente tra le parti in causa. Costituisce, inoltre, una forzatura interpretativa ritenere che la clausola statutaria in questione rechi un inequivoco richiamo alle leggi **“allora” vigenti**, facendosi riferimento unicamente “alle leggi vigenti in materia” per quanto non espressamente richiamato. Tale previsione non può che integrare un **rinvio “mobile”** alle disposizioni dettate in tema di società di persone e, dunque, inevitabilmente, in difetto di una espressa volontà contraria, anche a quelle sopravvenute che, come l'[art. 2500-ter](#) c.c., dovessero trovare applicazione, perdurando il rapporto societario.

Apparirebbe poi contrario allo spirito dell'[art. 2500-ter](#) c.c. (destinata ad operare *ratione temporis* al caso di specie, in quanto norma **speciale** rispetto alla previsione generale di cui all'[art. 2252](#) c.c.), che integra una norma positiva di carattere **suppletivo** applicabile, come tale, in assenza di una contraria ed espressa volontà delle parti, far dipendere la sua concreta applicazione dalla previa ricerca della volontà inespressa dalle parti, stravolgendone così concretamente la portata e gli effetti; in assenza di previsioni negoziali **espresse** e capaci di derogare all'[art. 2500-ter](#) c.c. – previsioni che sarebbe stato certamente possibile adottare modificando l'atto costitutivo nei termini stabiliti dall'[art. 223-bis](#) disp. att. c.c. – la regola introdotta dall'[art. 2500-ter](#) c.c. non può essere derogata.

Né – conclude il Tribunale di Spoleto – tale argomento può ritenersi contrastante con la regola interpretativa dell'[art. 1367](#) c.c., secondo la quale, “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui **possono** avere qualche **effetto**, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”. Questa regola è destinata ad operare, in via suppletiva, solo ove permanga il **dubbio** in relazione al contenuto della clausola negoziale e solo ove i precedenti criteri di ermeneutica negoziale non abbiano consentito di attribuire un senso alla clausola da interpretare; circostanza che non ricorre nel caso di specie.